

STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

ECC. MOTRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Sig.ra Bulla Maria Agata, C.F. BLLMGT72E55Z133M, nata a Losanna (Svizzera) il 15/05/1972, eresidente in S.M. di Licodia Via Delle Rimembranze n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax: 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), con studio legale sito in Paternò via N. Sauro n. 21, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Oreste Grazioli (c.f. GRZRST66C19F839R fax 0522433878 pec: oreste.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it), sito in Reggio Emilia Viale Dei Mille n. 36, giusta procura in calce al presente atto.

CONTRO

- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO XI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia Via Mazzini n. 6;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Bologna Via G. Reni n. 4;
- E nei confronti di: tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia nella classe di concorso scuola dell'infanzia e primaria, valide per il triennio 2014/2017.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374

C.F. CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877

e-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

1



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale in data anteriore all'A.S. 2001/2002 (come attestato dal relativo certificato di diploma depositato in atti unitamente al presente ricorso).

Soltanto con D.P.R. 25 marzo 2014 il MIUR, formalizzando un precedente parere del Consiglio di Stato sulla questione, ha riconosciuto il citato diploma quale titolo abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti di legge.

Da siffatto provvedimento è scaturita la possibilità per i diplomati di presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il conferimento di incarichi lavorativi a tempo determinato, in occasione dell'aggiornamento delle medesime operato con D.M. 353/2014.

La medesima facoltà, tuttavia, non è stata riconosciuta dal MIUR con riferimento alle operazioni di aggiornamento delle GAE, disposte dal D.M. 235/2014, finalizzate, oltreché al conferimento dei contratti a tempo determinato, altresì alle nomine in ruolo.

Il suindicato D.M. 235/2014 è stato in seguito annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella parte in cui non consentiva l'inserimento in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002.

A seguito di tale pronuncia, la ricorrente ha inoltrato la relativa domanda di inserimento con riserva nelle GAE, senza tuttavia ricevere riscontro positivo in merito.

Col presente atto l'odierna ricorrente contesta la mancata collocazione in graduatoria, ritenendola illegittima, visto il pacifico riconoscimento normativo e giurisprudenziale del percorso di studi affrontato quale titolo abilitante, nonché discriminatoria, avendo comportato

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374

CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877

e-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

come conseguenza la preclusione dell'accesso alla procedura di aggiornamento delle GAE alle medesime condizioni dei colleghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di procedere con l'esame dei presupposti di diritto a fondamento dell'odierna domanda, questa difesa ritiene opportuno in via preliminare giustificare la scelta dell'Ill.mo Giudice adito, in luogo del giudice amministrativo, pur trattandosi di controversia vertente sul pubblico impiego.

La giurisprudenza prevalente, infatti, ha sottolineato come le cause inerenti l'immissione, l'aggiornamento o la cancellazione dei docenti dalle graduatorie d'insegnamento sia da attribuire alla giurisdizione del G.O.

La ragione di tale presa di posizione risiede nella considerazione per cui la redazione delle suddette graduatorie non è annoverabile nell'ambito delle determinazioni assunte dall'Amministrazione in sede concorsuale quale soggetto pubblico, bensì tra quelle assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. 165/2001, a fronte dei quali la situazione giuridica vantata dagli iscritti è da qualificarsi come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo, con conseguente instaurazione della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

L'esclusione della concorsualità è motivata dalla circostanza per cui l'inserimento dipende unicamente dal possesso di determinati requisiti previsti dalla legge e non è preceduto dallo svolgimento di procedura selettiva di diritto pubblico che implichi la discrezionalità dell'Amministrazione di riferimento in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dai singoli partecipanti (In tal senso Cass. SS. UU. 16756/2014, Tar Lazio 8757/2015, Tar Toscana 79/2015, Tar Emilia-Romagna 15/2015, Tar Toscana 2043/2014, Tar Lazio 5875/2014 e 4202/2014, Tar Lombardia 629/2014, Cons. Stato Ad. Plen. 11/2011, Cass. SS.UU. 3399/2008).



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Circa il fondamento giuridico su cui vertono le pretese vantate dall'odierna ricorrente, non vi è alcun dubbio che lamedesima abbia diritto ad ottenere l'accoglimento della domanda, con conseguente inserimento ed aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo relative al triennio 2014/2017.

Anzitutto occorre sottolineare come il diritto al lavoro costituisca posizione giuridica di assoluta centralità nell'ordinamento, tutelata sin a livello Costituzionale.

Infatti, a seguito della previsione di cui all'art. 1 Cost., il quale pone il lavoro a fondamento dell'intera impalcatura sociale, l'art. 4 Cost. attribuisce alle Istituzioni il compito di garantire il diritto al lavoro e di adottare tutte le iniziative necessarie a rendere effettivo il suo esercizio sul piano sostanziale. Il successivo art. 35 Cost., inoltre, stabilisce l'obbligo della Repubblica di predisporre meccanismi di protezione del diritto in esame in tutte le sue forme, in ciò coadiuvato dalla previsione di cui all'art. 2060 c.c.

La salvaguardia del lavoro viene coadiuvata mediante la protezione di un altro diritto fondamentale della persona, sul quale si impernia il nostro sistema politico e sociale, ovvero quello dell'eguaglianza dei cittadini, che l'art. 3 Cost. riconosce e garantisce sotto il profilo formale e sostanziale, e che si manifesta, dal punto di vista che interessa in questa sede, nella pari attribuzione ad ogni individuo della possibilità di svolgere un'attività lavorativa che rispecchi le sue inclinazioni ed aspirazioni e gli consenta di condurre un tenore di vita dignitoso, nonché della parità di trattamento dei lavoratori.

Il suddetto principio è poi integrato, in materia di pubblico impiego, dall'art. 97 Cost., il quale impronta l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, anche con riferimento al ruolo datoriale dalle stesse rivestito nei confronti dei loro dipendenti, ai criteri di buon andamento e imparzialità.

Con specifico riferimento all'oggetto della presente controversia, il valore abilitante del diploma magistrale è stato riconosciuto da cospicua produzione normativa.

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374

CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877

e-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Anzitutto dall'art. 334D.L. 297/1994, in virtù del quale il personale docente deve essere dotato di abilitazione all'insegnamento, e deve essere riconosciuto valore abilitante al titolo di studio conseguito presso le scuole magistrali ed altresì alla maturità magistrale rilasciata dagli istituti magistrali.

Inoltre, secondo la Nota 3 marzo 1997 Prot. 12588/BL, a firma del Ministro Berlinguer, "I diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata CONSERVANO PER SEMPRE VALORE ABILITANTE e consentiranno comunque di accedere all'insegnamento [...]"; a tale disposizione sembra collegarsi il C.M. 439 Prot. N. 30732/BL, secondo cui "Il diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna CONSERVA IN VIA PERMANENTE IL SUO VALORE LEGALE".

Ed ancora, il D.P.R. 23/07/1998 n. 13 all'art. 17 comma 7, il quale dispone che: "I Titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 CONSERVANO IN VIA PERMANENTE l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare [...]"

Infine, secondo il C.M. 31/2003 "Resta salvo altresì il VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA conseguito entro l'A.S. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare".

L'esclusione dalle graduatorie della ricorrente, malgrado il possesso di valido titolo abilitante richiesto dalla legge per il relativo accesso, si rivela, pertanto, altamente discriminatorio, configurando una grave violazione dei criteri fissati dalla normativa e del suddetto principio di eguaglianza, sotto il profilo del diritto al lavoro, atteso che alla medesima non è stata consentita la partecipazione al conferimento degli incarichi lavorativi alle stesse condizioni degli altri interessati, pur avendone tutti i requisiti sostanziali, in ragione dell'arbitrario mancato riconoscimento del loro diploma.



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Il principio di uguaglianza, invero, deve essere inteso nel senso che a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento dei soggetti coinvolti, sicché trattamenti differenziati sono giustificabili soltanto in presenza di situazioni oggettivamente diverse tra loro.

La ricorrente, invero, risulta aver conseguito il diploma magistrale (la cui natura di titolo abilitante per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria in questa sede si tiene a rimarcare) già prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti (così come istituite dalla L. 124/1999) in graduatorie ad esaurimento, avvenuta con l'art. 1 comma 605 e ss.l. 296/2006.

L'anzidetta disciplina legislativa consente l'inserimento a pieno titolo di tutti coloro in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, e con riserva a quanti avessero una procedura abilitante in corso.

Sebbene, quindi, la ricorrente avesse già precedentemente all'entrata in vigore della suindicata normativa ottenuto il titolo abilitante, considerato dalla normativa citata unico e fondamentale presupposto per l'inserimento, non veniva in ogni caso collocata in graduatoria in ragione del mancato riconoscimento da parte del MIUR del valore abilitante del diploma posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e da ultimo il D.M. 235/2014, non hanno consentito l'inserimento a quanti, al pari della ricorrente, fossero in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002.

Il Consiglio di Stato, con parere n.4929/2012, riconosceva, invece, al diploma in oggetto la natura di titolo abilitante, purché ottenuto entro l'A.S. 2001/2002.

In particolare, secondo detta pronuncia, prima dell'istituzione del corso di laurea in Scienze della Formazione (considerato dalla normativa vigente unico percorso abilitante ai fini dell'insegnamento), il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail: avvocatocinziaacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocatitanania.it



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297, nonché ai sensi dell'art. 17 comma 7 D.P.R. 323/1998 e del D.D.G. 82/2012.

Il Consiglio di Stato, ha dunque stabilito che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni corrispondenti) conseguito entro l'anno 2001/2002, sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento di scuola dell'infanzia, mentre i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni corrispondenti) conseguito entro l'anno 2001/2002, sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento di scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Si rileva, in tal senso, che la ricorrente è in possesso di entrambe le abilitazioni, in quanto i suddetti titoli sono da considerarsi ricompresi nel diploma di Maturità Magistrale.

Il suindicato parere del Consiglio di Stato è stato in seguito recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014, il quale, in conseguenza del valore abilitante del titolo di studio in questione, ha riconosciuto ai diplomati magistrali entro l'A.S. 2001/2002 il diritto all'inserimento nella fascia delle graduatorie d'istituto di scuola dell'infanzia e/o primaria, a seguito dell'aggiornamento delle medesime operato con D.M. 353/2014.

Tuttavia, da tali graduatorie l'Amministrazione Scolastica attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Al contrario, il valore del diploma quale titolo abilitante, pur essendo stato conseguito precedentemente alla trasformazione, non è stato allo stesso modo riconosciuto ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento, le uniche da cui avviene il reclutamento sia per stipula di contratti a tempo determinato che per l'immissione in ruolo.

A riprova dell'illegittimità del mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento e del concreto pregiudizio subito dagli interessati concorre poi

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374

CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877

e-mail: avvocatocinziaacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

l'annullamento del D.M. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, nella parte in cui escludeva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002, sulla considerazione per cui il medesimo è da considerarsi titolo abilitante, il cui possesso dunque garantisce il diritto al collocamento in GAE.

Secondo la giurisprudenza, l'annullamento da parte del supremo organo di giustizia amministrativa dei criteri d'inserimento fissati dal D.M. 235/2014 ha valenza erga omnes e non fra le sole parti del relativo giudizio (sulla considerazione per cui siffatto provvedimento riguarda atto a contenuto generale e inscindibile, quale il citato D.M., sicché non può valere solo per taluni e non per altri soggetti), e pertanto è applicabile anche alla ricorrente e a quanti si trovano nella medesima condizione (Cons. Stato 910/1989, Cons. Stato 7023/2009, Cons. Stato 1469/2011, Cons. Stato 1850/2013, Tar Lazio 5157/2012, Cons. Stato ord. n. 5219 del 16 novembre 2015).

Occorre sottolineare che la pronuncia n. 1973 si colloca sulla scia di un orientamento già espresso dallo stesso Consiglio di Stato con parere formalizzato nel D.P.R. 25 marzo 2014, nel quale si riconosceva il citato diploma quale titolo abilitante "a tutti gli effetti di legge".

Numerose, inoltre, sono le recenti sentenze in cui lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto ai diplomati magistrali ante 2002 il diritto di essere inseriti a pieno titolo nelle GAE sin dal principio, disponendo, proprio in virtù della preclusione di siffatto diritto, l'annullamento per illegittimità dei criteri di inserimento fissati dal D.M. 235/2014 (Cons. Stato n. 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015).

E' alla stregua di tali considerazioni che, con la nota del 20/05/2015, il MIUR comunicava il reinserimento nelle GAE di tutti i coloro che avessero conseguito il diploma magistrale nell'A.S. 2001/2002.

Nella stessa prospettiva si collocano le ordinanze cautelari del 23/09/2015, con le quali il



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 ad essere inseriti nelle GAE.

Inoltre, con la pronuncia del 2 dicembre 2015n. 5439, lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura di titolo esecutivo al diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002, disponendo l'inserimento in graduatoria di tutti i docenti ricorrenti.

Ed ancora, lo stesso Decreto Ministeriale del 23/02/2016, con quale è stato indetto, ai sensi della L. 107/2015, il concorso per titoli e per esami finalizzato al reclutamento per il triennio 2016/2018 di unità di personale docente della Scuola Pubblica, al suo art. 3 ammette la partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente dei candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, annoverando fra questi ultimi coloro che appunto hanno conseguito il diploma magistrale entro l'A.S. 2001/2002.

Da ultimo, infine, non si può omettere di segnalare quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, con la quale è stato confermato l'orientamento finora seguito dalla VI Sezione del Consiglio di Stato medesimo (per tutte la citata sentenza n. 1973/2015, nonché le ordinanze Cons. Stato n. 5352/2015 e 5861/2015), riconoscendo, in via cautelare, l'inserimento in GAE degli appellanti diplomati magistrali che avevano conseguito il titolo ante 2001/2002.

Ancora, si tiene a sottolineare che l'esclusione dalle GAE della è destinata a divenire DEFINITIVA e IRREVERSIBILE con l'entrata in vigore della suindicata. 107/2015 (conosciuta anche con il nome "Riforma della Buona Scuola"), la quale ha blindato le graduatorie provinciali del personale docente, in prospettiva di un loro esaurimento, disponendo in varie fasi, attualmente in corso, l'assunzione su scala nazionale a tempo indeterminato di tutti i precari in esse inseriti e preordinando così una nuova modalità di accesso ai ruoli degli insegnanti non collocati nell'ambito delle stesse, basata esclusivamente su base concorsuale.



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Tale circostanza comporterà come principale conseguenza l'esclusione dai benefici di codesto sistema di assunzione di tutti i soggetti non presenti o cancellati dalle graduatorie medesime, restando agli stessi quale ultima chance di avviare la propria carriera quella di partecipare e vincere i concorsi pubblici all'uopo indetti, con tutti gli aggravii di ordine formativo, economico e d'impegno che tale strada comporta, e con il comprensibile scemare delle probabilità lavorative, essendo nell'ambito di siffatto sistema sicuramente più difficile accedere al lavoro, attesa la prevedibile partecipazione di un numero cospicuo di candidati e la necessità di affrontare una selezione basata su complesse prove attitudinali.

L'immissione e la permanenza in graduatoria, infatti, costituisce l'unica possibilità di accedere agli incarichi scolastici, i quali, come noto, vengono attribuiti proprio in virtù dello scorrimento della medesima.

Prevedibilmente, quindi, l'esclusione si ripercuoterebbe, oltreché sulla sfera economica, anche su quella morale della ricorrente.

Con riferimento al primo aspetto, il venir meno di incarichi comporterebbe grave pregiudizio economico, costituendo l'insegnamento per la ricorrente l'unica attività lavorativa per la quale possiede la necessaria preparazione, nonché la retribuzione che ne percepirebbe rilevante contributo al menage familiare; circostanze aggravate dalle difficoltà che la medesima riscontrerebbero nel reperire diversa occupazione, alla luce del momento di congiuntura economica che notoriamente il nostro Paese attraversa.

Quanto all'aspetto psicologico, non può certamente passare in secondo piano il grave stato di frustrazione in cui la medesima verrebbe a trovarsi, in quanto, dopo aver dedicato il proprio impegno formativo all'attività d'insegnamento, si vedrebbe costretta a rinunciare alle proprie aspirazioni personali, valore costituzionalmente tutelato, in virtù di un'esclusione ingiusta e discriminatoria.



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Da sottolineare è, inoltre, la circostanza per cui tutte le conseguenze sopra elencate sono destinate a divenire IRREVERSIBILI con l'entrata in vigore della l. n. 107/2015.

Infatti, la differenza principale tra l'esclusione dalle GAE nel sistema legislativo precedente e quella prevista dal disposto normativo attuale, risiede nel carattere di DEFINITIVITA' di quest'ultima, atteso che mentre in passato era possibile collocarsi in graduatoria presentando l'istanza di aggiornamento nel triennio successivo, ovvero tramite dispositivo giudiziale emanato in virtù di accoglimento delle relative istanze di inserimento, essendovi un unico canale di accesso agli incarichi di servizio nel sistema scolastico, allo stato attuale siffatta possibilità è esclusa, proprio in virtù della chiusura delle suddette graduatorie operata proprio dalla l. n. 107/2015.

Anche il Tribunale del Lavoro di Latina, con recente sentenza dell'autunno 2015, dopo aver sottolineato l'annullamento dichiarato dal Consiglio di Stato del D.M. 235/2014 proprio in ragione del mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante, ha affermato il valore assoluto dello stesso, rimarcando il grave danno determinato dal mancato inserimento in GAE sin dalla domanda, consistente nell'impossibilità per i ricorrenti di essere assunti a tempo indeterminato, anche sulla base della riforma della "Buona Scuola".

Considerazioni fondate sul principio di ragionevolezza portano ad escludere che la volontà dell'amministrazione di blindare le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, possa tradursi nell'effetto contrario di limitare le chances lavorative degli interessati e costituire mezzo di prevaricazione delle loro legittime aspettative giuridiche. Infatti, è da ribadirsi che il carattere ad esaurimento delle graduatorie non impedisce di consentire in reinserimento nelle medesime in via eccezionale per determinate categorie di docenti.

Infine, è da sottolineare che il pregiudizio alle chances lavorative costituisce, secondo giurisprudenza ormai consolidata negli anni ed improntata sul rispetto del diritto al lavoro quale fondamento del nostro sistema giuridico e sociale, pregiudizio concreto e meritevole di tutela risarcitoria.



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Alla luce di quanto rilevato, non v'è chi non veda come la domanda principale oggetto del ricorso debba essere accolta, con conseguente reinserimento della docente nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria relativa al triennio 2014/2017 dell'ambito territoriale di Reggio Emilia, essendo quest'ultima in possesso del titolo necessario ad accedervi, e non fondandosi la relativa esclusione su plausibili e legittime motivazioni, dovendo invece considerarsi "indebita" giacché contraria ai principi fondamentali stabiliti dall'ordinamento a tutela del lavoro e dalla stessa normativa scolastica.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, l'odierna ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'On.le Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia, nei confronti delle parti resistenti, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e del legale rappresentante, reiectis contrariis, disporre:

- La disapplicazione dell'annullato D.M. 235/2014, con riferimento alla parte in cui non consente l'inserimento in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002;
- Il riconoscimento della natura di titolo abilitante per l'insegnamento del diploma magistrale posseduto dalla ricorrente;
- L'inserimento della medesima, previa disapplicazione di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75544G37LN P.IVA 04582990877
e-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

prima fascia della Provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2014/2017, in base alla posizione e al punteggio spettante;

- La retroattività della decorrenza dell'inserimento alla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il triennio 2014/2017, con i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- La condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura ex art. 96, con distrazione a favore del difensore costituito.
- Il risarcimento dei danni subiti dalla docente a seguito del mancato tempestivo inserimento da parte delle Amministrazioni resistenti;
- Autorizzare sin d'ora parte ricorrente a provvedere alla notifica per pubblici proclami (ex art. 150 c.p.c.) del presente ricorso, al fine di garantire l'effettiva conoscenza del procedimento a tutti i docenti controinteressati inseriti nella GAE di riferimento, il cui rilevante numero rende palesemente impossibile provvedere alla notificazione nelle modalità ordinarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Salvisiuribus

Si producono i seguenti documenti:

- Diploma di maturità magistrale conseguito dalla ricorrente;
- Domanda d'inserimento in graduatoria;
- Documenti attestanti l'identità della ricorrente.



STUDIO LEGALE CARUSO

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Dott.ssa Federica Pappalardo

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Si dichiara che il valore della presente causa è INDETERMINABILE.

Paternò 09/06/2016

Avv.to Cinzia Caruso

14

95047 Paternò - via N.Sauro n. 21 tel/fax 095 623374
CF CRSCZR75S44G371N P.IVA 04582990877
e-mail: avvocatocinziacaruso@gmail.com Pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocatitanania.it

Firmato Da: CARUSO CINZIA ROSA KATIE LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4416914a1d48eda76923e7384a0138aa



- Procura -

Mi sottoscriva e Mi difenda elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Oreste Grazioli (c.f. GRZRST66C19F839R fax 0522433878 pec: oreste.grazioli@ordineavvocati Reggio Emilia), sito in Reggio Emilia Viale Del Mille n. 36 e rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rosa Katie Laura Caruso CRSCZR75S44G371N con studio in Paternò in via N. Sauro, 21, tel/fax 095 623374 e-mail: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Al contempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, dichiariamo di avere ricevuto copia della informativa sulla privacy e, quindi, di prestare il consenso al trattamento manuale, informatico e telematico dei dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, che verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico nonché di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e di averne ricevuto copia.

Bulle Maria Agosta
con la firma
di Laura R.K.L. Caruso



N. R.G. 596/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di Reggio Emilia

sezione LAVORO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Elena Vezzosi

visti gli atti della causa n. r.g. 596/2016, pendente

tra

MARIA AGATA BULLA con l'avv. CARUSO CINZIA
RICORRENTE/I

e

MIUR UFF. SCOL. REG. PER L'EMILIA ROMAGNA ATP DI REGGIO EMILIA
RESISTENTE/I

letto il ricorso:

- fissa l'udienza di discussione il **09/09/2016** ore **09:45**;
- invita i procuratori delle parti, nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio del giudice per la pronta ed agevole definizione della controversia, nonché in vista dei prossimi sviluppi del processo civile telematico, a rimettere (oltre che attraverso il formale deposito in cancelleria) in via informatica gli atti introduttivi del processo ed ogni successivo scritto ad esso afferente (in formato WORD), trasmettendolo all'indirizzo del giudice elena.vezzosi@giustizia.it; nonché **COPIA CARTACEA DI CORTESIA, quanto meno per gli atti superiori alle 5 pagine**

Reggio Emilia li 10/06/2016

Il Giudice
dott. Elena Vezzosi



N. R.G. 596/2016



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 596/2016

tra

MARIA AGATA BULLA

ATTORE/I

MIUR UFF. SCOL. REG. PER L'EMILIA ROMAGNA ATP DI REGGIO EMILIA

CONVENUTO/I

Oggi 09/09/2016 09:47 innanzi alla dott.Elena Vezzosi, sono comparsi:

l'avv. Grazioli in sost. dell'avv.CARUSO CINZIA per parte attrice MARIA AGATA BULLA

e la dott.Trovato per parte convenuta MIUR UFF. SCOL. REG. PER L'EMILIA ROMAGNA ATP DI REGGIO EMILIA come da delega del Dirigente, che si costituisce oggi depositando fascicolo e memoria di costituzione che scambia con controparte

Le parti si riportano a tutti i propri scritti difensivi

Il Giudice

Rilevato che la causa non necessita di attività istruttoria, fissa per discussione e decisione l'udienza del 21/2/2017 ore 9.00 con note scritte fino al 11/2/2017.

Il Giudice
dott. Elena Vezzosi

N. R.G. 596/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
DECRETO DI INTEGRAZIONE

Nella causa n. r.g. 596/2016

tra

MARIA AGATA BULLA con l'avv. CARUSO CINZIA
RICORRENTE

CONTRO

MIUR UFF. SCOL. REG. PER L'EMILIA ROMAGNA ATP DI REGGIO EMILIA con l'Avv.
BUSCAINO FELICITA
CONVENUTO

Il Giudice

Vista l'istanza ex art.150 cpc trasmessa a questo Ufficio in data 8/9/2016 ma solo successivamente scaricata e trasmessa alla visione del Giudice, istanza per altro nemmeno formulata all'udienza di trattazione del 9/9/2016 ove si sarebbero potuti tempestivamente assumere i provvedimenti necessari;

ritenuto che, ai sensi dell'art.151 cpc, si possa autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge,

PQM

autorizza a cura della parte istante la notificazione ai controinteressati (tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola d'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli AS 2014/2017) attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR sia del presente decreto, sia del verbale di prima udienza di trattazione, sia del ricorso e del pedissequo decreto, e tanto entro gg.60 dalla comunicazione del presente decreto alle parti

Si comunichi.

Reggio Emilia li 12/09/2016

Il Giudice
dott. Elena Vezzosi

